

meno un professore di umanità e uno di filosofia, e poteva un solo professore insegnare tutta la grammatica, come lo può ancora adesso, ma poteva anche insegnare e la grammatica e la retorica e la filosofia, purchè avesse le patenti di tutti questi corsi.

Dunque si vede che col prescrivere certe discipline proprie agli istituti pubblici, lo Stato ha sempre considerato i collegi vescovili come pubblici stabilimenti, ma che ha unicamente consentito a quanto il Concilio tridentino aveva accordato...

**PESCATORE.** Domando la parola.

**LANZA,** ministro dell'istruzione pubblica... alle mense vescovili, ai grandi seminari, di stabilire, cioè, dei piccoli seminari per formare allievi unicamente destinati alla carriera ecclesiastica.

Ma torno a dire che con ciò non credo in nessun modo che venga cambiata la natura di questi stabilimenti, cioè che vengano traslocati dalla categoria di istituti pubblici in quella di istituti privati, e quindi colle condizioni esplicitate testè da me svolte, mediante cui si accetta questa disposizione, mi pare che si possa assolutamente togliere ogni dubbio a questo riguardo.

Farò ancora un'altra osservazione.

Come sa l'onorevole Pescatore, in questi piccoli seminari non approvati, e che devono essere esclusivamente destinati alla carriera ecclesiastica, non si richiedono nemmeno le patenti per parte dei professori, di modo che quand'anche taluno potesse credere di comprenderli nelle disposizioni proposte dalla Commissione, tuttavia, prima di essere in condizione di godere dei vantaggi delle scuole private, dovrebbero i loro professori prendere gli esami ed ottenere le patenti. Ma opino che nemmeno con questo vi riuscirebbero, perchè rimarrebbe sempre il carattere che distingue le scuole private dalle pubbliche, che cioè quelle sono stabilite e mantenute con danaro di privati individui o associazioni di privati, queste con danaro proveniente dal pubblico, o con pii lasciti, o particolari fondazioni, o finalmente con fondi provenienti da corpi che sono costituiti come enti morali, come manimorte.

**PESCATORE.** Domando la parola.

Mi è cara l'opinione del signor ministro e giudico non infondata l'interpretazione che egli ha data alla legislazione vigente, ma da quanto ha detto, per me, e credo per molti altri, risulta un dubbio: risulta che i piccoli seminari sono istituti legali per ciò che concerne la carriera ecclesiastica; per quanto riflette la carriera civile, per gli effetti civili degli studi, questi piccoli seminari non hanno valore legale. Ed è appunto da ciò che nasce un argomento assai fondato in favore di coloro i quali si faranno a sostenere che per gli effetti civili degli studi, i piccoli seminari sono istituti senza valore legale, cioè sono istituti privati.

Sappiamo poi quanta mole di ragioni si apprestino per parte di costoro per sostenere a suo tempo come le proprietà ecclesiastiche debbano assolutamente parificarsi alle proprietà di diritto privato; così tutti gli istituti della Chiesa debbono godere di quelle medesime condizioni di civile indipendenza di cui godono gli istituti e le proprietà dei privati. (*Movimento*)

A fronte di questo dubbio e ritenuta l'intenzione del Ministero, che credo sia divisa dalla Commissione ed ancora dalla maggioranza della Camera, che il nuovo articolo della Commissione intanto, nello stato provvisorio delle cose, non si debba applicare agli istituti ecclesiastici, io arrischio un emendamento il quale non pregiudica punto l'avvenire, ma tende

soltanto ad assicurare, a rendere legale l'interpretazione testè esposta dal signor ministro.

L'emendamento che propongo e che vedrei volentieri accettato dalla Commissione e dal Ministero, prende per base le dichiarazioni fatte alla Camera ieri, cioè a dire che intanto, per definire le scuole pubbliche e le scuole private, si osservi la legislazione in vigore, salvo a mettere poi la definizione quando si riordini definitivamente l'insegnamento.

La mia aggiunta dunque ha un carattere di provvedimento interinale, ed è senza pregiudizio per l'avvenire. Io direi così:

« In conformità di quanto si è dichiarato nell'articolo 3, e salva la disposizione dell' articolo 9, il presente alinea (quello della Commissione) non sarà applicabile agli istituti ecclesiastici. »

**TOLA P.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**TOLA P.** Mi piace che l'onorevole Pescatore abbia invitato il signor ministro a portare questa discussione in terreno chiaro ed aperto riguardo ai seminari vescovili ed ai piccoli seminari. Sono anche lieto di questo, perchè ho veduto con molto piacere che l'onorevole ministro ha ben distinto ciò che vi è da distinguere. Nei seminari vescovili vi sono due cose ben distinte, e lo ha pur detto l'onorevole Pescatore; ma dopo averle distinte in principio, le ha confuse nel fine sotto lo stesso emendamento che egli propone.

L'onorevole ministro diceva: il Concilio di Trento ha invitato; io direi meglio: ha stabilito, ha decretato; è questa una dottrina dai sacri canoni già ricevuta, che ogni vescovo, se lo può, debba erigere il suo seminario per formarsi la sua milizia ecclesiastica, ed è appunto per ciò che questi stabilimenti si chiamano comunemente seminari tridentini.

Ora, in questi seminari vi è una parte di istruzione in cui il Governo può avere ingerenza, ed è giusto; vo' dire quegli studi che debbono poi produrre gli effetti civili accennati dal deputato Pescatore: e mi spiego. Si farà in questi stabilimenti il corso delle scuole secondarie e quello di filosofia, ed è giusto che gli alunni, i quali vorranno passare alle scuole pubbliche mantenute dallo Stato per subirvi un esame ed avere gradi, si debbano uniformare alle discipline dallo Stato introdotte. Ma da questo punto entreremo in un'altra regione ben diversa, in cui si arresta ogni forza dello Stato, e comincia una forza indipendente, un'istruzione diversa, cioè la istruzione teologica per formare gli ecclesiastici nella carriera ecclesiastica.

Ora, in questa parte il Governo non può dire ai seminari: voi insegnerete più in quello che in questo modo; non può dire: saranno queste le dottrine che voi insegnerete, perchè sono dottrine di cui la sola Chiesa è giudice e nelle quali il dogma vi ha pure il suo luogo.

Perciò ben diceva l'onorevole ministro che il Governo in ciò che riguardava ristrettivamente la carriera ecclesiastica non se ne imbarazzava, e lasciava che i vescovi provvedessero come stimavano, e quindi l'istruzione fosse condotta come meglio conveniva.

Questa distinzione non solo è stata accettata dalla legislazione passata, ma io la vedo anche accettata dopo la legge del 1848, perchè sebbene sia vero che la legge del 1848 abbia sottoposto alla vigilanza del Governo i seminari, debbo rendere però questa giustizia al Governo che è pur vero che mai esso si è imbarazzato in tutto ciò che riguardava l'istruzione ecclesiastica, propriamente detta, da darsi ai giovani alunni per formare poi i ministri della Chiesa.

Ma l'onorevole Pescatore, parlando degli effetti civili che